

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Roma — Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile), in persona del dott. Paolo Goggi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. xxxx Ruolo Generale dell'anno 2018, presa in carico da questo giudice in data 16.02.2021 e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 18.07.2023, vertente

TRA

DEBITORE, rappresentato e difeso, giusta delega in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. omissis, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in omissis;

opponente

E

CREDITRICE, ed in sua vece la procuratrice legittimata in virtù di procura rilasciata dall'originaria mandataria, in persona del proprio Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. omissis ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. omissis sito in omissis;

opposta

E

INTERVENUTA in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria in persona del Responsabile di Direzione General, Dott.ssa omissis, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di intervento ex art.111 c.p.c., dall'Avv. omissis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in omissis

intervenuta

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

Nelle note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.07.2023, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come di seguito:

per parte opponente, riportandosi a quelle formulate nei propri scritti difensivi, ed in particolare nel proprio atto introduttivo e nelle memorie ex art 183 c.p.c. chiedendo altresì, "che il Giudice voglia provvedere ad effettuare il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto";

per parte intervenuta, riportandosi ai propri precedenti scritti nonché a quanto dedotto, eccepito e prodotto dalla opposta nei propri atti e scritti difensivi: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così giudicare: In via pregiudiciale: • stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di unipersonale, essendo — allo stato —

l'unica titolare del credito per cui è causa; Nel merito, in via principale: • respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: • nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 9.005,27, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio; In ogni caso: • con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge."

PREMESSO IN FATTO CHE:

Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. xxx, ritualmente notificato, il **DEBITORE** conveniva in giudizio la **CREDITRICE**, esponendo che con ricorso al Tribunale di Roma quest'ultima aveva chiesto ed ottenuto l'emissione dell'ingiunzione di pagamento di cui sopra, per l'importo di € 9.005,27, oltre interessi come da domanda, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 730,00

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

per compensi, in € 145,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrenze, quale importo dovuto per una esposizione debitoria, al 28.02.2014, in relazione al contratto per concessione di carta di credito n. XXX, sottoscritto dall'opponente con e successivamente ceduto pro soluto all'odierna opposta. L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto contestando il diritto di credito fatto valere dall'odierna opposta, in quanto infondato e non provato eccependo:

-l'inidoneità della documentazione depositata nel giudizio monitorio a dimostrare il proprio credito nei confronti della **CREDITRICE** poiché lo stesso non era mai stato titolare della carta di credito fornita dalla BANCA e indicata con il n. XXX e detto numero, inoltre, non risultava presente in nessuna parte del contratto allegato dalla ricorrente;

-la prescrizione della somma ingiunta dall'opposta in quanto derivante, quasi totalmente, dalla somma dei soli interessi applicati — illecitamente — sulla carta di credito e in particolare: 1) L'operazione del 06.08.2012 di € 5.470,62, descritta come "ACC. AUT. RAPP. OCS CAPITALE" era generica, illecita, infondata e non riconducibile all'utilizzo della carta da parte dell'opponente; 2) Le operazioni del 06.08.2012 di € 2.791,17 descritta come "OMISSIS" e di € 542,94, descritta come "OMISSIS" e quelle del 31.12.2012 di C 54,93 e di € 13677, descritte come "OMISSIS" si riferivano ad interessi indebitamente applicati e ampiamente prescritti; 3) L'addebito del 28.02.2014 di € 8,84 descritto come "OMISSIS", facente riferimento alla cessione del credito, non poteva essere addebitato sulla carta di credito;

-la mancanza di prova della diffida datata 28.01.2016, mai ricevuta dal
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni, come precisate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo "Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n xxxx R.G.N. xxxx emesso, in data 24/01/2018 e notificato in data 7/03/2018 siccome errato, ingiusto ed illegittimo. Con conseguente vittoria delle spese di lite, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge."

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la **CREDITRICE**, rilevando che l'opponente, nell'atto di citazione, non aveva contestato né la propria sottoscrizione del contratto di concessione della carta di credito di cui era causa, né di essersi reso inadempiente e che, quindi, tali assunti dovevano ritenersi pacifici e non oggetto di giudizio. Contestava, inoltre, quanto ex adverso dedotto ed eccepito, perché infondato in fatto ed in diritto, per le seguenti motivazioni:

- infondatezza dell'eccezione di difetto di titolarità della carta di credito oggetto del contratto, poiché l'opponente aveva sottoscritto la richiesta di concessione della carta di credito in data 24.12.2003, in data 12.05.2004 veniva emessa la carta di credito in questione e l'opponente l'aveva utilizzata dall'aprile 2006 fino al 2008, provvedendo a rimborsare l'importo concordato, a seconda del debito in estratto conto, mediante addebito sul conto corrente n. XXX allo stesso intestato e acceso presso la **Banca**;

- il numero indicato sull'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (n. XXX) si riferiva esclusivamente al rapporto, posto che il numero della carta di credito veniva modificato ogni cinque anni a seguito della generazione di una nuova carta ma sull'estratto conto era specificatamente indicato il nominativo del debitore, con il relativo codice fiscale e il tasso di interesse applicato, corrisponde a quello indicato anche nel contratto in atti;

- stante l'insolvenza della carta *de qua*, nell'anno 2008, veniva revocata con conseguente applicazione degli interessi di mora dettagliatamente indicati nell'estratto conto in atti;

- l'opponente aveva sollevato una serie di eccezioni generiche e comunque infondate, omettendo del tutto di prendere posizione sul credito vantato dalla società opposta;

- la diffida di pagamento del 29.01.2016 risultava regolarmente ricevuta;

- l'opponente non aveva mai contestato, prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto, le risultanze contabili degli estratti conto, riconoscendo, così, le ragioni di credito dichiarate dalla società ai sensi dell'art. 119 comma 3 della legge bancaria, con conseguente preclusione di successive contestazioni sulla legittimità sostanziale delle risultanze contabili;

- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti vantati poiché a detti versamenti, ed ai relativi interessi, non poteva trovare applicazione la prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti.

Parte opposta, pertanto, chiedendo preliminarmente concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concludeva come da comparsa di costituzione e risposta "Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: -in via preliminare, atteso che l'opposizione per cui si procede

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, appalesandosene viceversa l'intento dilatorio e defatigatorio, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; - nel merito, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo

n. 2182/2018; - In via subordinata, nel merito accertare e dichiarare che il sig., è debitore nei confronti della, in forza del contratto n. XXX, della somma di €9.005,27 oltre agli interessi e spese indicate in decreto ingiuntivo e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento, in favore di , della predetta somma o di quella ritenuta di giustizia all'esito del giudizio; - in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale determinato ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. al 4%, I. VA. al 22% e spese successive occorrente.".

Autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente nella prima memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. disconosceva l'autenticità della sottoscrizione apposta sul modulo di richiesta della carta di credito.

In data 21.06.2023 interveniva in giudizio, ex art. 111 c.p.c., cessionaria del credito pro soluto della CREDITRICE, in virtù di contratto del 01.11.2021, la quale precisava le conclusioni come da atto di intervento, in conformità alle note scritte sopra riportate.

La causa, istruita attraverso la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, era quindi trattenuta in decisione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni indicata in epigrafe, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

OSSERVA IN DIRITTO

In via preliminare occorre osservare che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.).

Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.

Nella specie, CREDITRICE ha agito in sede monitoria per ottenere da DEBITORE il pagamento dell'importo di € 9.005,27 (oltre interessi e spese della fase monitoria) a titolo di saldo debitorio complessivo maturato in ragione del rapporto n. XXX per la concessione di carta di credito, in origine stipulato e sottoscritto dall'opponente con credito poi pervenuto, quanto a titolarità, dopo talune cessioni, dapprima alla quindi, a (oggi (v. documentazione prodotta a corredo della domanda d'ingiunzione)).

Ciò premesso, va innanzitutto osservato come la produzione in sede monitoria del contratto di finanziamento, dell'estratto conto ex art. 50 TUB e, nel giudizio di opposizione, dei relativi estratti conto da aprile 2006 al dicembre 2008 — dai quali si evince che l'opponente ha utilizzato tale carta di credito in più occasioni provvedendo a rimborsare mensilmente l'importo concordato mediante addebito sul conto corrente n. XXX allo stesso intestato - risulti sufficiente ad integrare gli estremi della prova del credito azionato in via monitoria.

I predetti estratti conto non sono stati mai oggetto di contestazione nella sede stragiudiziale da parte dell'opponente ed hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000).

Risulta poi *per tabulas* che l'opponente ha sottoscritto la richiesta di concessione della carta di credito, corredata dal suo documento di identità, in data 24/12/2003 (doc. 2 fasc. monitorio), senza che l'autenticità della sottoscrizione sia stata disconosciuta dallo stesso nel primo atto difensivo utile successivo alla sua produzione, costituito dall'atto di citazione in opposizione, non essendo sufficiente a tal fine la contestazione relativa alla mancata titolarità della carta di credito (cfr. Cass. n. 1537 del 22/01/2018: "il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile; pertanto, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti e a quali di questi si riferisca (...)"). Dovendosi ritenere per l'effetto tardivo il disconoscimento dell'autenticità di firma effettuato espressamente dall'opponente solo con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., con

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

conseguente superfluità della procedura di verifica del documento, attesa la piena utilizzabilità dello stesso ai fini del decidere.

Dall'estratto conto ex art. 50 TUB risulta poi che in data 12/05/2004 è stata emessa la carta di credito in questione (doc. 4 fasc. monitorio), mentre non può ritenersi indicativa la circostanza che il numero del rapporto indicato sull'estratto conto (n. XXX) non sia inserito nel modulo di richiesta compilato dal cliente, essendo notorio che tale numero è quello identificativo del rapporto di emissione della carta di credito, successiva alla compilazione del modulo. Peraltro, a dimostrazione della conformità, va rilevato che sull'estratto conto è specificatamente indicato il nominativo del debitore con il relativo codice fiscale e il tasso di interesse applicato (14,496%), corrispondente a quello indicato anche nel contratto.

Con riguardo alla eccezione di usurarietà del tasso applicato al contratto di finanziamento, mette conto evidenziare come sia stata offerta a sostegno del superiore assunto una prospettazione, ancorché estesa, talmente generica da risultare inidonea ad attivare un serio percorso valutativo, di guisa che disporre la C.T.U. contabile richiesta dall'odierno opponente avrebbe semplicemente comportato un'elusione dell'onere probatorio incombente sulla parte per la dimostrazione dei fatti posti a base delle proprie difese, non potendo l'accertamento peritale supplire all'insufficienza delle sue allegazioni mediante compimento di un'indagine avente finalità meramente o prevalentemente esplorative.

Si intende, tuttavia, precisare in ordine alla vexata quaestio del cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori come, sebbene la giurisprudenza della Cassazione sia ferma nel ritenere che la disciplina dell'usura concerna anche tali interessi (cfr. Cass. 6 marzo 2017, n. 5598; cfr. pure Cass. 9 gennaio 2013, n. 350, Cass. 11 gennaio 2013, n. 602, oltre che le pronunce citate dalla parte opponente), in ogni caso, deve escludersi che il rispetto del tasso soglia vada verificato sommando gli interessi moratori a quelli corrispettivi. Ed invero, tale principio non si trova espresso nella nota pronuncia della Suprema Corte n. 350/2013, laddove i giudici di legittimità si sono limitati a ribadire il principio secondo cui -ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p.- si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo di interessi moratori.

Tuttavia, a tale affermazione non consegue affatto che gli interessi corrispettivi e quelli moratori vadano cumulati mediante la sommatoria dei tassi corrispondenti. Infatti, l'interesse moratorio è un accessorio del credito che viene ad esistenza solo ipoteticamente, laddove il mutuatario si renda inadempiente, onde sarebbe erroneo applicarlo all'intero capitale da restituire. Tale interesse incide, piuttosto, sulle singole rate di ammortamento che non siano corrisposte o siano tardivamente corrisposte: se anche volesse credersi, dunque, che i due interessi si cumulano, l'interesse moratorio andrebbe calcolato prendendo in considerazione non già l'intero montante, quanto la frazione o le frazioni del debito che sono oggetto di inadempimento.

In altri termini, se è vero che il superamento del tasso soglia debba essere accertato con riferimento al momento in cui gli interessi stessi siano promessi o convenuti, non è altrettanto vero che ai fini della verifica dell'usurarietà possano semplicisticamente sommarsi i tassi degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, giacché gli uni in quel frangente sono sicuramente dovuti nella misura pattuita (e quindi sull'intero capitale, se pure il rimborso risulta essere frazionato), mentre gli altri verranno ad esistenza se vi sarà inadempimento e saranno da corrispondere nella misura che potrà determinarsi solo a posteriori, sulla base dell'entità dell'inadempimento stesso.

Sicché, una eventuale verifica del superamento del tasso soglia andrebbe effettuata parallelamente e separatamente con riferimento ai due tassi, che assolvono a due funzioni diverse.

Nel caso di specie, peraltro, l'opponente ha contestato l'usurarietà del tasso applicato, risultante dal cumulo degli interessi corrispettivi e moratori (15,99%), senza tuttavia fornire la prova, per la categoria di appartenenza dell'operazione economica oggetto di causa (apertura di credito in conto corrente per l'importo di € 5.470,62), della fonte dei TAEGM allegati (rilevazioni ministeriali periodiche) e dei relativi tassi soglia. Senza considerare, infine, quanto all'usura sopravvenuta, che da ultimo — come è ben noto — il tema è stato oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate nel senso della non configurabilità, nel nostro ordinamento, dell'usura sopravvenuta (Cass. S.U. 19 ottobre 2017, n. 24675).

Deve essere rigettata altresì l'eccezione sollevata dall'opponente di prescrizione degli interessi maturati. Invero, la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un finanziamento bancario, come nel caso di specie, non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (cfr., al riguardo, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18951 del 08/08/2013).

Pertanto, dalla conclusione del rapporto, avvenuta con la revoca dell'utilizzo della carta di credito nel dicembre del 2008 alla notifica del decreto ingiuntivo in data 7/03/2018 non risulta decorso il termine prescrizione ordinario di dieci anni. Senza considerare che la prescrizione è stata, in ogni caso, interrotta attraverso la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento inviata all'opponente dall'al., su mandato della (doc. 6 parte opposta), in data 4.2.2016 e dallo stesso regolarmente ricevuta come da cartolina A/R sottoscritta dal destinatario (doc. 7 parte opposta), senza che la generica contestazione sulla provenienza della sottoscrizione, in difetto di querela di falso, valga a privare il documento di efficacia probatoria (Cass. sentenza n. 8434/2018).

Da ultimo non può ritenersi fondata nemmeno la contestazione, mossa dall'opponente solo in comparsa conclusionale, relativa all'applicazione dei principi in materia di controlli officiosi del giudice sulla natura vessatoria delle clausole contrattuali, di cui alla sentenza n. 9479 resa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 6/04/2023. E ciò tenuto conto che tali principi si riferiscono al procedimento monitorio a contraddittorio eventuale e differito, mentre nel caso di specie a seguito dell'opposizione il giudizio è proseguito con il pieno contraddittorio tra le parti senza che l'opponente, nei termini previsti per le preclusioni assertive, abbia sollevato alcuna specifica eccezione in ordine alla natura vessatoria delle clausole contrattuali, limitandosi a sollevare la relativa questione solo in comparsa conclusionale, senza peraltro indicare le clausole contrattuali che sarebbero affette da tale presunto vizio e senza specificare i profili di vessatorietà che si assumono sussistenti.

Alla luce delle argomentazioni suesposte e rilevato come nessuna specifica censura sia stata mossa dall'opponente sia in ordine alla avvenuta messa a disposizione delle somme oggetto del contratto di apertura di credito revolving da questi sottoscritto sia con riguardo all'inadempimento ex adverso dedotto, dovrà rigettarsi l'opposizione proposta e per l'effetto andrà confermato il decreto ingiuntivo emesso, con accertamento della sua definitiva esecutività.

Per il principio della soccombenza, l'opponente dovrà rifondere alla parte opposta le spese della presente fase di opposizione, nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- rigetta l'opposizione proposta da DEBITORE avverso il decreto ingiuntivo n. xxxx, con conseguente conferma dello stesso ed accertamento della sua definitiva esecutività;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore della società opposta e della terza intervenuta, in solido, delle spese della presente fase di opposizione, quantificate in euro 4.237,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.

Così deciso, in Roma, il 02/02/2024.

Il Giudice
Dott. Paolo Goggi